

La Mini-Ires 2025

(Art. 1, commi da 436 a 444 Legge n° 207/2024)

Gentile Cliente,

Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 436 a 444, L. 207/2024), è stata introdotta nuovamente, ma **limitatamente all'anno 2025**, la cosiddetta "**Mini-IRES**".

Si tratta di un'agevolazione che consente di applicare un'**Ires ridotta al 20%**, anziché quella ordinaria del 24%. Questa riduzione è concessa alle imprese che rispettano specifiche condizioni, volte a promuovere il reinvestimento degli utili e l'incremento occupazionale (indipendentemente dall'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale).

👉 **Requisiti per beneficiare della Mini-IRES**

Per accedere a questa agevolazione, le imprese devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Accantonamento degli utili

È richiesto l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio 2024 in una riserva specifica.

2. Investimenti in beni strumentali nuovi

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Riguardare beni strumentali nuovi, rientranti nei programmi Industria 4.0 o Transizione 5.0.
- Rappresentare almeno il 30% dell'utile accantonato.
- Essere pari ad almeno il 24% dell'utile 2023.
- Avere un importo minimo di € 20.000.
- Essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

3. Incremento occupazionale

Per soddisfare questo requisito, occorre:

- Effettuare, nel 2025, nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato.
- Garantire un incremento occupazionale pari almeno all'1% rispetto al 2024.
- Assicurarci che il numero di dipendenti a tempo indeterminato non diminuisca rispetto alla media del triennio 2024-2022.

4. Assenza di ricorso alla CIG

L'impresa non deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) nel 2024 e nel 2025, salvo situazioni transitorie e non imputabili alla gestione aziendale.

La Mini-IRES **non spetta** alle imprese che chiudono il **bilancio 2024 in perdita**.



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Esempio pratico

Si consideri una società con un utile 2024 di € 500.000, un utile 2023 di € 600.000 e 20 dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel 2024, con una media di 18 unità lavorative annue (ULA) nel triennio 2024-2022.

Per beneficiare della Mini-IRES, la società dovrà:

- Accantonare almeno € 400.000 (pari all'80% dell'utile 2024).
- Effettuare investimenti qualificati per almeno € 144.000 (24% dell'utile 2023 in quanto superiore al 30% dell'utile accantonato).
- Assumere almeno un nuovo dipendente a tempo indeterminato nel 2025.

Risparmio stimato

Se queste condizioni sono rispettate, con un reddito imponibile di € 700.000 nel 2025, la società potrà ottenere un risparmio fiscale di € 28.000 rispetto all'aliquota ordinaria, applicando la Mini-IRES al 20%.

Decadenza dall'agevolazione

⚠ L'agevolazione decade se:

- Gli utili accantonati vengono distribuiti entro il 31 dicembre 2026.
- I beni strumentali acquistati vengono, entro cinque anni dall'acquisto, ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'attività d'impresa oppure destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero.

Acconto IRES 2026 – Versamenti di giugno e novembre 2026

L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (generalmente per il 2026) si calcolerà su un'imposta determinata senza considerare l'agevolazione.

Nota

👉 Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per ulteriori chiarimenti o per assistenza nell'applicazione di queste disposizioni, il nostro Studio è a completa disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 14 gennaio 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Commercialisti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI